

RACC. N. 13566202625



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMMISSIONI TRIBUTARIE CENTRALI, REGIONALI, PROVINCIALI E
SEZIONI STACCATE - ANNO 2009

RIF. MECC.

161200001

COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI VENEZIA - MESTRE
SEZ. STACCATA DI VERONA
LUNGADIGE CAPULETI 11
37122 VERONA
Tel. 0458012223
Sezione n.15


C.D.

PROT. N.

Spett.le

c/o BERTOLASO BRISOTTO DOTT. PIERO
VIALE DELLO ZODIACO 85 INT. 17
41126 MODENA (MO)

R



13566202625-7


COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Ai sensi dell'art. 37 del D.LGS del 31/12/1990 n.546 si comunica che in relazione all'appello n. 15/12 contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VERONA (per Sent/Dec N. 135/04/11 del 05/04/2011 della Comm. Provinciale di VERONA) Atto/i emesso/i da AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VERONA (per DINIEGO BOBBI Imposta: IRAP Anno 2001) AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VERONA ... ed altri

in data 28/05/2012 presso la sezione n. 15 di questa Commissione è stata emessa la sentenza N. 15/12 depositata il 11/06/2012 con il seguente

DISPOSITIVO

La Commissione Regionale così provvede - atteso l'avvenuto riconoscimento del diritto al rimborso a favore della parte ricorrente, dichiara cessata la materia del contendere; condanna la parte appellata a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 1.000,00 per ciascun grado, di cui € 100,00 per diritti ed il resto per onorario, oltre IVA ed accessori di legge.



AVVERTENZA: Ai sensi dell'art. 25 D.Lgs 546/92, i fascicoli delle parti processuali sono restituiti alle stesse al termine del processo. Pertanto gli interessati sono invitati, al esito del passaggio in giudicato della relativa sentenza, a provvedere al ritiro degli atti di pertinenza, con avvertenza che in mancanza verrà attivato il procedimento di scarto di atti di archivio ex art. 2961 c.c.

VERONA 12/06/2012

Il Segretario
DANIELA TESTA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE
N° 4
REG.GENERALE
N° 39/10
UDIENZA DEL
05/04/2011 ore 11:00

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VERONA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | BIANCO | GIUSEPPE | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MASTROMAURO | MANLIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | MELATO | SALVATORE GIULIANO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SENTENZA

N°

135/04/11

PRONUNCIATA IL:

5 APR. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

6 GIU. 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 39/10
spedito il 05/01/2010
- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2001
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VERONA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

POLIDORO PAOLO
VIA CIRO MENOTTI N. 12 37047 SAN BONIFACIO VR

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2002
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VERONA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

POLIDORO PAOLO
VIA CIRO MENOTTI N. 12 37047 SAN BONIFACIO VR

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2003
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VERONA



Il Segretario

COLLABORATORE TRIBUTARI
(Rag. Spira Monica)
[Signature]

RILASCIATA COPIA
SEMPLICE AL SIG. DE TARON

S-3253/11
052
12-12-11
[Signature]



SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 39/10

UDIENZA DEL

05/04/2011

ore 11:00

(segue)

proposto dal ricorrente:

difeso da:

POLIDORO PAOLO
VIA CIRO MENOTTI N. 12 37047 SAN BONIFACIO VR

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2004
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VERONA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

POLIDORO PAOLO
VIA CIRO MENOTTI N. 12 37047 SAN BONIFACIO VR

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2005
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VERONA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

POLIDORO PAOLO
VIA CIRO MENOTTI N. 12 37047 SAN BONIFACIO VR

Fatto e diritto

Con il ricorso in epigrafe viene proposta
opposizione al silenzio-rifiuto dell'Agenzia
delle Entrate in relazione ad una istan-
za di rimborso IRAP dal 2001 al 2005.
Sostiene il ricorrente di non essere
soggetto a detta imposta in quanto
fis. esercente l'attività di rappresentante
di commercio, in assenza di una
autonoma organizzazione.

135 | 04 | 11

Resiste l'Ufficio.

Osserva la Commissione che per stabilire l'esistenza di una qualsivoglia organizzazione è determinato accertare se il ricorrente, nello svolgimento delle proprie attività economiche, si sia avvalso della collaborazione di dipendenti.

Orbene, mentre il ricorrente afferma, in merito, di non aver mai avuto dipendenti, l'Ufficio ha accertato che, almeno per l'anno 2004, risulta presentata la dichiarazione "Mod. 770", con l'indicazione delle somme corrisposte ad un dipendente.

Tale circostanza è sufficiente a provare l'esistenza di una sia pur minima organizzazione con la conseguenza che il ricorso deve essere respinto.

I contrasti esistenti nella sopra materia consentono la compensazione delle spese.

P. Q. U.

Infette il ricorso.

Spese compensate.

Il Presidente del
Ufficio